

**DEMOCRAZIA  
CRISTIANA**

# STATUTO DEL PARTITO

*Testo approvato dal Consiglio  
Nazionale nelle sessioni del 4-5  
febbraio e 11 novembre 1957*



**ROMA 1958**



**DEMOCRAZIA CRISTIANA**



**STATUTO DEL PARTITO**

**ROMA 1958**

## P R E M E S S A

*Il nuovo Statuto del Partito, qui pubblicato, ha una sua storia che va ricordata perchè precisa il valore ed i limiti del nuovo testo.*

*Il Congresso nazionale del Partito dell'aprile 1946 prese in esame e deliberò soltanto parte del progetto di Statuto presentato dall'apposita Commissione, e precisamente solo la parte relativa agli organi nazionali centrali.*

*Il resto fu demandato all'esame di una Commissione eletta dal Congresso stesso. Essa rielaborò il progetto precedente e sottopose i risultati dei suoi lavori al Consiglio nazionale del Partito, nella sessione del 18-22 settembre 1946.*

*Il Consiglio Nazionale, dopo aver approvato la massima parte degli articoli del progetto e nell'impossibilità di esaminarlo integralmente stante la mole del lavoro, deliberò il seguente o.d.g.:*

*" Il Consiglio nazionale, dopo aver approvato lo Statuto nelle sue linee essenziali e nella impostazione strutturale, dà mandato ad apposita Commissione per la stesura definitiva del testo, tenendo presenti le mozioni votate sui capitoli riguardanti la stampa, l'amministrazione, l'assistenza ai reduci e ai partigiani, il movimento sportivo. Rimanda all'esame di un'altra sessione del Consiglio nazionale il capitolo riguardante la designazione delle cariche pubbliche ".*

*La Commissione eletta dal Consiglio nazionale, al termine dei suoi lavori, approvò il nuovo Statuto.*

*Lo Statuto era definitivo nei limiti in cui può parlarsi di definitività a questo proposito. Il Partito è un organismo in fase di sviluppo, e pertanto le sue norme statutarie si adeguano al processo formativo in corso.*

*Infatti il IV Congresso nazionale del Partito, riunito a Roma il 21-26 novembre 1952, deliberò di riconoscere la rappresentanza con voto deliberativo ai delegati del Movimento Reduci negli organi direttivi sezionali, zonali, provinciali, regionali e nazionali, demandando al Consiglio nazionale di stabilire le modalità di elezione dei delegati, in conformità a quanto viene seguito per gli altri Movimenti. Il VI Congresso nazionale del Partito, riunito a Trento il 14-18 ottobre 1956, deliberò di modificare gli articoli 72 e 73, relativi alle norme sulla composizione ed elezione del Consiglio nazionale, nel modo seguente: fu ridotto da 4/5 a 2/3 il rapporto tra maggioranza e minoranza e fu adottato nel sistema di votazione il panachage, il quale, come è noto, contempera la rigidità dello schieramento che le liste comportano, permettendo di scegliere contemporaneamente candidati appartenenti a liste diverse. Fu aumentato il numero dei consiglieri nazionali elettivi e dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari, furono chiamati a far parte del Consiglio nazionale sei sindaci e tre presidenti di amministrazione provinciale, mediante elezione in assemblee particolari, gli ex segretari politici del Partito, il presidente in carica e gli ex presidenti democratico-cristiani del Consiglio dei Ministri e, con voto consultivo, i presidenti delle Assemblee legislative nazionali e delle Giunte regionali, gli Alti Commissari in carica ed infine i rappresentanti democratico-cristiani delle Organizzazioni nazionali aderenti all'idea sociale cristiana.*

*Lo stesso Congresso delegò al Consiglio nazionale poteri di riformare lo Statuto.*

*Il Consiglio Nazionale del 31 ottobre '56 nominò una Commissione che, sotto la presidenza del Segretario politico, studiasse e proponesse le riforme.*

*La Commissione propose al Consiglio nazionale del 4-5 febbraio '57 riforme agli artt. 25, 41, 42, 56, 60, 61, 68, 75, 76, 97, 99, che furono approvate. E al Consiglio nazionale dell'11 novembre 1957 altre riforme agli articoli 3, 5, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 48, 51, 54, 61, 67, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 93, ugualmente approvate.*

*Così all'11 novembre 1957 risulta adempiuta l'opera di riforma auspicata dal VI Congresso nazionale. E la Segreteria politica è in grado di licenziare alla stampa il testo dello Statuto aggiornato secondo le più recenti modifiche. Esse non mutano la struttura essenziale dello Statuto, ma l'aggiornano alle esigenze che si sono sin qui manifestate.*

Roma, dicembre 1957.

### *AVVERTENZA*

*Sono stati contrassegnati con un asterisco gli articoli, che, a seguito delle modifiche approvate dal Congresso nazionale di Trento o dal Consiglio nazionale, sono risultati in tutto o in parte modificati rispetto allo Statuto precedente.*

## TITOLO I

# I SOCI

### CAPO I - *L'ammissione nel Partito*

Art. 1. — Possono essere iscritti al Partito uomini e donne che abbiano compiuto i 18 anni di età e siano di incensurabile condotta morale e politica.

Art. 2. — La domanda di ammissione importa l'adesione alla ideologia e al programma del Partito, l'impegno all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, nonché delle direttive stabilite dai Congressi e dagli altri organi competenti.

\*Art. 3. — La domanda di ammissione, fatta per iscritto e controfirmata da due soci presentatori, va presentata alla Sezione competente territorialmente del comune di abituale dimora.

Il cambiamento del luogo di abituale dimora comporta il trasferimento della iscrizione nella Sezione territorialmente competente.

Art. 4. — Non possono essere ammessi nel Partito e, se ammessi non possono esservi mantenuti, coloro che siano iscritti o si iscrivano ad altra associazione o movimento di natura anche parzialmente politica avente un programma contrastante in tutto o in parte con l'ispirazione cristiana e con i presupposti ideologici del Partito.

Nei casi dubbi spetta alla Direzione Centrale il giudizio sulla natura e sulla compatibilità delle singole associazioni o movimenti.

Il Consiglio Nazionale può determinare talune categorie di persone, la cui ammissione nel Partito sia riservata alla Direzione Centrale.

\*Art. 5. — L'iscrizione è deliberata o negata con motivazione dalla Direzione sezionale dopo gli accertamenti fatti da una apposita Commissione per l'esame delle domande.

La Direzione sezionale deve notificare all'interessato e al Comitato Provinciale la propria decisione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Contro la decisione della Direzione sezionale, o in caso di mancata notificazione di essa nel termine suddetto, è ammesso il ricorso in prima istanza al Comitato Provinciale, che deve notificare la propria decisione entro 30 giorni, e successivamente alla Direzione Centrale.

## CAPO II - *Diritti e doveri dei soci*

Art. 6. — Tutti i soci hanno eguali diritti ed eguali doveri. Non possono assumere cariche sociali coloro che non abbiano almeno tre mesi di anzianità di iscrizione.

Tutte le elezioni alle cariche sociali si effettuano con votazione segreta.

Non è consentito costituire in seno al Partito gruppi, tendenze o frazioni organizzate.

Art. 7. — I candidati ai consigli comunali, provinciali, regionali, sono designati dalle Commissioni elettorali nominate dagli organi direttivi del Partito, corrispondenti territorialmente.

Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la designazione dei candidati ai consigli comunali può essere effettuata dalle Direzioni sezionali con l'intervento di un rappresentante del Comitato Provinciale.

La scelta dei candidati alle Assemblee legislative è disciplinata da apposite norme approvate dal Consiglio Nazionale.

I membri delle Commissioni incaricate della designazione non possono essere candidati.

\*Art. 8. — Tutti gli organi direttivi del Partito si rinnovano ogni due anni, ad eccezione delle Direzioni sezionali e dei Comitati comunali, che si rinnovano ogni anno.

Da ogni carica si decade anche prima della normale scadenza in seguito a voto di sfiducia deliberato, su apposito e preannunciato o.d.g., dalla maggioranza assoluta dei componenti l'organo che ha provveduto alla elezione.

Art. 9. — Ogni socio può esercitare il diritto di voto solo nella Sezione in cui è iscritto.

\*Art. 10. — Ogni socio deve versare al momento della sua iscrizione ed entro il termine fissato per il rinnovo annuale l'importo della tessera stabilito dalla Direzione Centrale.

Deve inoltre versare le quote suppletive stabilite dalla Direzione Centrale e dalla Direzione sezionale.

Chi è in arretrato per oltre tre mesi con il versamento delle quote non ha diritto di partecipare alle assemblee e alle votazioni.

## TITOLO II

### LE SEZIONI E I COMITATI COMUNALI

#### CAPO I - *La Sezione*

Art. 11. — La Sezione è l'unità organica fondamentale del Partito. La sua costituzione viene approvata dal Comitato Provinciale.

Alla Sezione compete effettuare il tesseramento dei soci ed esprimerne la rappresentanza nei Congressi Provinciali.

\*Art. 12. — In uno stesso comune possono essere costituite una o più Sezioni.

Ciascuna Sezione deve avere di regola una competenza territoriale che comprenda per intero uno o più seggi elettorali.

Il numero dei soci non può essere inferiore a 15.

Dove non è costituita la Sezione può essere nominato un Corrispondente.

\*Art. 13. — La Sezione si articola in Nuclei di seggio sulla base dei seggi elettorali compresi nel territorio di competenza della Sezione stessa.

\*Art. 14. — Il Nucleo coordina l'azione di tutti gli iscritti appartenenti ad un medesimo seggio elettorale ai fini propagandistici, organizzativi, elettorali.

Ad ogni Nucleo di seggio è preposto un Responsabile, nominato dalla Direzione sezionale e coadiuvato da una Incaricata femminile e da un Incaricato giovanile di seggio, designati dai rispettivi delegati e ratificati dalla Direzione sezionale.

Art. 15. — Nelle Sezioni sono costituiti i Gruppi femminili e giovanili.

Essi hanno la struttura e i compiti definiti nel Titolo VIII e nei Regolamenti del Movimento femminile e del Movimento giovanile approvati dal Consiglio Nazionale.

Art. 16. — Organi costituzionali della Sezione sono:

- l'Assemblea;
- la Direzione;
- il Segretario.

Art. 17. — L'Assemblea sezionale è l'organo deliberativo della Sezione.

Art. 18. — Spetta all'Assemblea discutere e deliberare sulla linea generale e sull'indirizzo politico locale del Partito e fissarne localmente le direttive organizzative.

In particolare spetta all'Assemblea:

1) approvare la relazione annuale della Direzione sezionale;  
2) deliberare sulle questioni ad essa sottoposte dagli organi superiori o dalla Direzione sezionale o dai soci;

3) discutere e deliberare preventivamente sui temi posti all'ò.d.g. dei Congressi Provinciali e provvedere alla nomina dei delegati ai Congressi stessi;

4) fare proposte al Comitato Provinciale sul programma, gli atteggiamenti, i candidati per le elezioni amministrative provinciali.

Art. 19. — La Direzione sezionale è l'organo esecutivo cui spetta coordinare e sviluppare l'attività della Sezione e dei suoi soci in conformità delle direttive di principio fissate dall'Assemblea.

\*Art. 20. — La Direzione Sezionale è composta da un numero di soci iscritti alla Sezione non inferiore a nove e non superiore a quindici, determinato dall'Assemblea.

La Direzione è eletta dall'Assemblea mediante liste comprendenti non più di due terzi e non meno di un terzo dei membri da eleggere, per i quali è ammesso il panachage.

Di essa fanno parte di diritto con voto deliberativo la delegata del Movimento femminile, il delegato del Movimento giovanile, dei Gruppi d'azienda e categoria, del Movimento reduci di guerra.

Il numero dei membri elettivi può essere determinato in sei nelle Sezioni nelle quali il numero dei delegati, membri di diritto con voto deliberativo, sia inferiore a quello sopra indicato.

Art. 21. — La Direzione elegge nel proprio seno il Segretario della Sezione e il Segretario amministrativo.

\*Art. 22. — Il Segretario della Sezione è l'organo propulsivo ed esecutivo permanente della Sezione; ad esso compete stimolare l'attività della Direzione ed eseguirne le decisioni.

Il Segretario della Sezione può essere coadiuvato da uno o più Vice segretari.

La carica di Segretario di Sezione è incompatibile con quella di sindaco e assessore del comune.

L'incompatibilità può essere temporaneamente rimossa con decisione motivata dal Comitato Provinciale.

## CAPO II - *Sezioni comunali*

Art. 23. — La sezione costituita con competenza territoriale sull'intero comune è Sezione comunale.

Art. 24. — Nelle Sezioni comunali spetta all'Assemblea sezionale, oltre quanto previsto dall'art. 18, approvare i programmi amministrativi per il comune, sulla base del programma generale del Partito, deliberare sugli atteggiamenti tattici proposti dalla Direzione sezionale e proclamare i candidati al consiglio comunale.

Spetta alla Direzione sezionale designare i rappresentanti democratici cristiani negli enti pubblici aventi giurisdizione comunale, salvo quanto disposto nel n. 6 dell'art. 44.

\*Art. 25. — Nelle Sezioni comunali fa parte della Direzione sezionale, con voto consultivo, anche un rappresentante del gruppo consiliare comunale.

Art. 26. — Al Segretario della Sezione comunale compete anche mantenere i contatti con i membri democratici cristiani della Amministrazione comunale e promuovere riunioni congiunte di questi con la Direzione sezionale per la trattazione delle questioni di comune interesse.

### CAPO III - *Sezioni non comunali e Comitati comunali*

\*Art. 27. — Possono essere costituite più Sezioni in uno stesso comune in relazione alla sua divisione in frazioni, o alle circoscrizioni territoriali cittadine con esigenze particolari, o al numero degli iscritti.

In ogni comune in cui operino più Sezioni deve essere costituito un Comitato comunale.

\*Art. 28. — Il Comitato comunale è costituito:

a) dai Segretari delle Sezioni del comune;

b) da un numero di membri eletti dalle Assemblee delle singole Sezioni in ragione di uno per ogni 200 iscritti o frazione non inferiore a 100. Le Sezioni con meno di 100 iscritti hanno diritto ad eleggere un membro;

c) dai delegati comunali del Movimento femminile, del Movimento giovanile, dei Gruppi di azienda e categoria, del Movimento reduci di guerra e del Centro sportivo Libertas.

Partecipa inoltre al Comitato comunale, con voto consultivo, il sindaco in carica iscritto al Partito e il capo gruppo consiliare comunale.

I membri di cui alla lettera b) sono eletti in occasione della elezione delle Direzioni sezionali, mediante liste comprendenti non più di due terzi e non meno di un terzo dei membri da eleggere, per i quali è ammesso il panachage.

\*Art. 29. — Il Comitato comunale elegge nel proprio seno la Direzione comunale, composta da non meno di cinque membri e non più di undici.

La Direzione comunale elegge nel proprio seno il Segretario del Comitato comunale.

Il Segretario del Comitato comunale può essere coadiuvato da uno o più Vicesegretari.

Alla Direzione comunale dei capoluoghi di provincia partecipa con voto consultivo il Segretario Provinciale.

\*Art. 30. — La Direzione comunale è l'organo esecutivo cui spetta coordinare e sviluppare l'attività delle Sezioni in conformità delle direttive fissate dal Comitato comunale.

Spetta inoltre alla Direzione designare i rappresentanti democratici cristiani negli enti pubblici aventi giurisdizione comunale, salvo quanto disposto nel n. 6 dell'art. 44.

\*Art. 31. — La carica di Segretario del Comitato comunale è incompatibile con quella di sindaco e assessore del comune.

L'incompatibilità può essere temporaneamente rimossa con decisione motivata dal Comitato Provinciale.

\*Art. 32. — Il Comitato comunale è l'organo di rappresentanza unitaria delle Sezioni del comune.

Ad esso compete discutere e deliberare in genere sull'indirizzo politico e amministrativo in ordine ai problemi comunali del Partito e coordinare l'azione organizzativa delle Sezioni che lo costituiscono.

In particolare spetta al Comitato comunale:

1) approvare la relazione annuale della Direzione comunale;  
2) deliberare sulle questioni ad esso sottoposte dagli organi superiori e dalle Direzioni sezionali;

3) approvare i programmi relativi all'amministrazione comunale, sulla base del programma generale del Partito, deliberare sugli atteggiamenti tattici e proclamare i candidati per le elezioni amministrative comunali;

4) fare proposte al Comitato Provinciale sul programma, gli atteggiamenti e i candidati per le elezioni amministrative provinciali.

Art. 33. — Spetta al Segretario del Comitato comunale di tenere contatti con i membri democratici cristiani dell'amministrazione comunale e di promuovere riunioni congiunte di questi con il Comitato comunale per la trattazione delle questioni di comune interesse.

\*Art. 34. — Nei comuni con più di 100.000 abitanti la Direzione comunale e il Segretario esercitano anche le funzioni spettanti al Comitato di zona e al Segretario di zona.

Nei suddetti comuni i Comitati comunali, per assolvere alle funzioni di collegamento e di propulsione, possono costituire dei Comitati di quartiere, composti dai Segretari delle Sezioni del quartiere stesso presieduti da uno dei Segretari designato dal Comitato comunale.

### TITOLO III

## I COMITATI DI ZONA

Art. 35. — Il Comitato Provinciale divide la provincia in zone normalmente mandamentali.

Art. 36. — Ad ogni zona è preposto con funzioni di collegamento e di propulsione un Comitato di zona costituito:

a) dai Segretari sezionali e dai Segretari dei Comitati comunali, o da loro delegati;

b) da un numero di membri da 3 a 5 eletti dai componenti di cui alla lettera a);

c) dai delegati di zona rispettivamente del Movimento femminile, del Movimento giovanile e dei Movimenti specializzati.

Il Comitato di zona elegge nel suo seno il Segretario di zona.

\*Art. 37. — La carica di Segretario di zona è incompatibile con quella di consigliere provinciale della zona.

L'incompatibilità può essere rimossa temporaneamente, con decisione motivata, dal Comitato Provinciale.

### TITOLO IV

## I COMITATI E I CONGRESSI PROVINCIALI

### CAPO I - *Il Comitato Provinciale*

Art. 38. — All'attività interna ed esterna del Partito nell'ambito provinciale presiede il Comitato Provinciale.

Art. 39. — Il Comitato Provinciale ha sede nella città capoluogo della provincia.

\*Art. 40. — Il Comitato Provinciale è composto:

a) da un numero di membri eletti variabile secondo la popolazione della provincia stabilito come segue:

— 51 nelle province con popolazione residente superiore a 2 milioni di abitanti;

— 45 nelle province con popolazione residente superiore a 1 milione e 500 mila abitanti;

— 42 nelle province con popolazione residente superiore a 1 milione di abitanti;

— 36 nelle province con popolazione residente superiore a 600 mila abitanti;

— 30 nelle province con popolazione residente sino a 600.000 abitanti.

L'elezione si effettua in sede di Congresso Provinciale mediante liste comprendenti non più di due terzi e non meno di un terzo dei membri da eleggere, per i quali è ammesso il panachage.

b) dai delegati provinciali del Movimento femminile, del Movimento giovanile e dei Movimenti specializzati.

\*Art. 41. — Inoltre fanno parte del Comitato Provinciale con voto consultivo, quando già non vi appartengano a titolo di elezione personale:

— i consiglieri nazionali del Partito iscritti ad una Sezione della provincia;

— i parlamentari democratici cristiani proposti dalla provincia;

— i deputati o consiglieri regionali proposti dalla provincia;

— i segretari di zona;

— un rappresentante del gruppo consiliare dell'Amministrazione provinciale;

— un rappresentante del gruppo consiliare dell'Amministrazione comunale del capoluogo;

— il segretario del comitato comunale del capoluogo;

— il direttore del periodico provinciale ed eventualmente del quotidiano locale del Partito.

Il Comitato Provinciale può invitare, ogni volta che lo ritenga opportuno, a partecipare ai suoi lavori con voto consultivo gli iscritti al Partito rappresentanti delle organizzazioni che svolgono nella provincia una attività ispirata ai principi cristiano-sociali.

Art. 42. — Il Comitato Provinciale, entro 7 giorni, elegge nel suo seno a semplice maggioranza il Segretario Provinciale, il Segretario amministrativo e la Giunta esecutiva provinciale, composta complessivamente da non meno di 5 e non più di 9 membri.

Ai lavori della Giunta possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, quando non vi appartengano già a titolo di elezione personale, i delegati provinciali del Movimento femminile, del Movimento giovanile e dei Movimenti specializzati.

Art. 43. — Spetta al Comitato Provinciale promuovere, stimolare, sostenere, coordinare l'attività delle Sezioni e dei Comitati comunali costituiti nel territorio della provincia e l'attività del Par-

tito negli enti pubblici e negli organismi a giurisdizione provinciale esistenti nella provincia.

Art. 44. — Spetta inoltre al Comitato Provinciale:

1) deliberare sulla costituzione, suddivisione, fusione, soppressione delle Sezioni, dei Comitati comunali e delle zone;

2) coordinare l'azione elettorale dell'intera provincia e in particolare approvare i programmi amministrativi, gli atteggiamenti tattici e le liste dei candidati per le elezioni amministrative proposti dalle Direzioni sezionali e dai Comitati comunali, prima della relativa proclamazione;

3) proclamare i candidati per le elezioni provinciali;

4) vigilare e promuovere la esecuzione dei deliberati dei Congressi Provinciali;

5) decidere la convocazione, l'ordine del giorno e le modalità dei Congressi Provinciali ordinari e straordinari;

6) designare i rappresentanti democratici cristiani negli enti pubblici e negli organismi aventi giurisdizione provinciale o negli enti comunali di particolare importanza e dare nelle questioni controverse e più importanti istruzioni e direttive ai rappresentanti stessi;

7) approvare le norme regolamentari sull'organizzazione e l'attività del Partito nella provincia;

8) deliberare i contributi a carico o a vantaggio delle Sezioni, dei Comitati comunali, delle Zone e in genere ogni provvedimento finanziario;

9) fare proposte agli organi centrali del Partito;

10) prendere provvedimenti a carico di dirigenti di zona, comunali, sezionali, e procedere allo scioglimento di organi locali e alla nomina di reggenze provvisorie o commissariali e predisporre le assemblee per la designazione dei nuovi organi.

Art. 45. — Il Comitato Provinciale deve essere convocato quando almeno un quinto dei membri lo richieda.

Art. 46. — La Giunta esecutiva è l'organo cui spetta predisporre in concreto l'esecuzione delle deliberazioni del Congresso e del Comitato Provinciale e provvedere alle decisioni di carattere urgente e di ordinaria amministrazione.

Spetta in particolare alla Giunta:

1) disporre l'ordinamento degli uffici e delle ripartizioni di lavoro della Segreteria Provinciale;

2) distribuire gli uffici stessi tra i membri della Giunta esecutiva;

3) designare uno o più Vice segretari provinciali;

4) ordinare inchieste ed ispezioni.

Art. 47. — Il Segretario Provinciale è l'organo permanente cui compete la convocazione del Comitato Provinciale e della Giunta

esecutiva, l'esecuzione diretta dei deliberati del Comitato Provinciale, il coordinamento e lo stimolo dell'attività del Partito nell'intera provincia.

\*Art. 48. — La carica di Segretario Provinciale è incompatibile con quella di deputato, di senatore, di sindaco e assessore del capoluogo, di presidente e assessore della provincia, di consigliere regionale, di direttore e di redattore capo del quotidiano provinciale o regionale, di Segretario di Sezione, di Comitato comunale e di zona, di segretario o presidente provinciale delle organizzazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 73.

Le incompatibilità possono essere temporaneamente rimosse con decisione motivata dalla Direzione Centrale su richiesta della maggioranza assoluta dei membri del Comitato Provinciale.

Art. 49. — Il Segretario Provinciale, se incluso nella lista dei candidati al Parlamento, decade dalla carica dopo l'approvazione della lista.

L'incompatibilità può essere rimossa solo per motivi eccezionali da un'autorizzazione della Direzione Centrale.

Art. 50. — Presso il Comitato Provinciale è costituito un ufficio di assistenza agli Enti Amministrativi locali e provinciali, a cui spetta di sostenere e di stimolare l'azione dei membri democratici cristiani delle Amministrazioni locali.

\*Art. 51. — Presso il Comitato Provinciale, sotto la presidenza del Segretario amministrativo, è costituita una Commissione finanziaria con il compito di provvedere i mezzi per la vita e il potenziamento del Partito nell'ambito provinciale.

L'attività amministrativa del Comitato Provinciale è controllata da due revisori dei conti nominati dal Comitato Provinciale.

## CAPO II - *Il Congresso Provinciale*

Art. 52. — Il Congresso Provinciale è l'Assemblea plenaria dei delegati di tutte le Sezioni convocata dal Comitato Provinciale con ordine del giorno comunicato almeno 15 giorni prima.

Art. 53. — Il Congresso è ordinario e straordinario.

\*Art. 54. — Il Congresso Provinciale ordinario si riunisce ogni due anni per discutere la relazione del Comitato Provinciale e per procedere al rinnovo delle cariche provinciali.

Art. 55. — Il Congresso straordinario si riunisce su deliberazione della Direzione Centrale o su quella del Comitato Provinciale, quando la convocazione sia chiesta da un numero di Sezioni che rappresenti almeno un terzo degli iscritti della provincia.

\*Art. 56. — Nei Congressi Provinciali ogni Sezione è rappresentata da un numero di delegati proporzionale al numero dei soci regolarmente tesserati, secondo un rapporto che può variare da un delegato ogni trenta iscritti o frazione a un delegato ogni cento iscritti o frazione.

Il rapporto deve essere previamente stabilito dal Comitato Provinciale, tenuto conto del numero complessivo degli iscritti della provincia e del numero degli iscritti nelle Sezioni meno numerose. E' ad ogni modo assicurato un rappresentante ad ogni Sezione.

L'elezione dei delegati deve effettuarsi nelle Assemblee sezionali appositamente convocate, con specifica menzione dell'ordine del giorno, mediante liste comprendenti un numero di candidati non superiore ai due terzi e non inferiore a un terzo dei delegati da eleggere, per i quali è ammesso il panachage.

Ogni delegato ha un numero di voti pari al numero dei soci che rappresenta.

Art. 57. — E' riservato al Congresso Provinciale:

— la determinazione programmatica e la definizione della linea del Partito nella provincia;

— la decisione relativa all'atteggiamento e all'indirizzo dei delegati della provincia al Congresso Nazionale.

Art. 58. — Le decisioni del Congresso Provinciale sono vincolanti per il Comitato Provinciale che deve ad esse ispirare la sua azione e deve curarne l'adempimento.

## TITOLO V

### I COMITATI REGIONALI

Art. 59. — Il Comitato Regionale, senza interrompere i rapporti diretti tra la Direzione Centrale e i singoli Comitati Provinciali, coordina e stimola l'azione di questi nell'ambito della regione.

In particolare il Comitato Regionale:

1) studia e promuove la soluzione dei problemi economici, sociali, sindacali e politico-amministrativi interessanti la regione o parte di essa;

2) esamina i problemi e coordina e stimola le iniziative di organizzazione, di propaganda e di stampa;

3) esamina e definisce i problemi e i programmi elettorali in riferimento alle esigenze e alle condizioni proprie della regione;

4) promuove ed organizza convegni e manifestazioni del Partito a carattere regionale ed interprovinciale, previo accordo con la Direzione Centrale;

5) vigila sui Comitati Provinciali e segnala alla Direzione Centrale eventuali gravi deficienze dei Comitati, di cui può proporre alla Direzione lo scioglimento con la nomina di commissari o reggenti;

6) accoglie, coordina e trasmette alla Direzione Centrale le notizie e le segnalazioni sulla situazione politica, sociale ed economica della regione;

7) esegue ogni altro compito ad esso delegato dalla Direzione Centrale.

\*Art. 60. — Il Comitato Regionale è composto:

a) dai Segretari Provinciali;

b) da due membri per ogni provincia eletti dai rispettivi Comitati Provinciali;

c) da tre membri eletti dai precedenti, tra persone residenti nel capoluogo di regione o nelle adiacenze;

d) dai delegati regionali del Movimento femminile, del Movimento giovanile e dei Movimenti specializzati.

Inoltre fanno parte del Comitato Regionale, con voto consultivo, quando già non vi appartengano a titolo di elezione personale o perchè Segretari provinciali, i Parlamentari della regione in ragione di un rappresentante per ogni cinque parlamentari o numero minore, i consiglieri nazionali della regione, il direttore del quotidiano o del periodico regionale, i presidenti democratici cristiani dell'Assemblea e della Giunta regionale ed un rappresentante del gruppo consiliare regionale.

\*Art. 61. — Il Comitato Regionale così composto elegge nel suo seno, a semplice maggioranza, il Segretario regionale, il Segretario amministrativo e la Giunta esecutiva regionale, composta complessivamente da un numero di membri non inferiore a cinque.

Ai lavori della Giunta possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, quando non vi appartengano già a titolo di elezione personale, i delegati regionali del Movimento femminile, del Movimento giovanile e dei Movimenti specializzati.

\*Art. 62. — La carica di Segretario regionale è incompatibile con quella di deputato, di senatore, di presidente del Consiglio o Assemblea regionale, di presidente e assessore della Giunta regionale, di direttore e redattore capo del quotidiano regionale del Partito, di segretario o presidente provinciale o regionale delle organizzazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 73.

Le incompatibilità possono essere temporaneamente rimosse con decisione motivata dalla Direzione Centrale su richiesta della maggioranza assoluta dei membri del Comitato Regionale.

Art. 63. — La Giunta esecutiva regionale e, subordinatamente, il Segretario regionale eseguono le deliberazioni del Comitato regionale, ne stimolano l'attività e predispongono gli argomenti da sottoporre all'esame dello stesso.

Art. 64. — Il Comitato Regionale si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi. La Giunta esecutiva si riunisce almeno una volta al mese.

## TITOLO VI

### GLI ORGANI NAZIONALI DEL PARTITO

Art. 65. — Gli organi nazionali del Partito sono:

- a) Il Congresso Nazionale;
- b) Il Consiglio Nazionale;
- c) La Direzione Centrale;
- d) La Giunta Esecutiva Centrale;
- e) Il Segretario Politico.

#### CAPO I - *Il Congresso Nazionale*

Art. 66. — Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberativo del Partito. Esso fissa gli orientamenti generali del Partito ed elegge il Consiglio Nazionale.

\*Art. 67. — Il Congresso Nazionale si riunisce ogni due anni su deliberazione del Consiglio Nazionale e su o.d.g. da esso predisposto.

\*Art. 68. — La elezione dei delegati delle province al Congresso Nazionale si effettua mediante liste comprendenti un numero di candidati non superiore ai due terzi e non inferiore a un terzo dei delegati da eleggere, per i quali è ammesso il panachage.

Il Consiglio Nazionale stabilisce le relative norme di attuazione.

Al Congresso Nazionale partecipano i delegati eletti nei Congressi Provinciali. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, i Par-

lamentari democratici cristiani, i Consiglieri nazionali, i Segretari regionali e provinciali del Partito.

E' ammesso il cumulo delle deleghe solo per le Sezioni della stessa provincia e per i delegati appartenenti alla medesima.

## CAPO II - *Il Consiglio Nazionale*

Art. 69. — Il Consiglio Nazionale del Partito è, subordinatamente al Congresso ed entro la linea da questo fissata, l'organo deliberativo del Partito. Esso guida e controlla l'attività del Partito in tutti i campi.

Art. 70. — Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno il Presidente a semplice maggioranza.

Il Presidente vigila sull'esecuzione delle decisioni del Consiglio Nazionale e provvede a convocare il Consiglio stesso almeno una volta ogni tre mesi o quando la sua riunione sia richiesta da almeno un quinto dei suoi membri.

Il Presidente del Consiglio Nazionale ha facoltà di intervenire alle riunioni della Direzione Centrale.

Art. 71. — In caso di crisi governativa il Consiglio Nazionale deve essere convocato entro venti giorni dalla soluzione per esaminare l'operato della Direzione Centrale e dei Gruppi parlamentari durante la crisi e per provvedere alla eventuale sostituzione dei membri della Direzione Centrale chiamati a far parte del Governo.

Il Consiglio Nazionale deve radunarsi entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni politiche per prendere in esame la situazione determinatasi con le elezioni.

\*Art. 72. — Il Consiglio Nazionale è composto:

a) da 30 parlamentari delle assemblee legislative nazionali e da 30 non parlamentari eletti tra gli iscritti dal Congresso in Assemblea plenaria con liste distinte, comprendenti rispettivamente non più di 20 nomi per i quali è ammesso il panachage;

b) da un rappresentante non parlamentare per ogni regione eletto con sistema uninominale in sede di Congresso Nazionale dai delegati delle rispettive regioni riuniti in assemblee regionali.

I rappresentanti della Val d'Aosta, del Molise e di Trieste e dell'Istria sono nominati dai rispettivi Congressi Provinciali convocati in occasione del Congresso Nazionale;

c) dai Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato e della Camera;

d) da dodici rappresentanti dei Gruppi parlamentari eletti in sede di Congresso Nazionale, ed eventualmente rinnovati nel caso

di rielezione delle Camere, rispettivamente sei per il Gruppo parlamentare della Camera dei Deputati, sei per il Gruppo parlamentare del Senato;

e) da sei sindaci e tre presidenti di amministrazione provinciale eletti in sede di Congresso Nazionale in ragione di due sindaci e di un presidente, da tre Assemblee interregionali di Segretari regionali e provinciali rispettivamente dell'Italia Settentrionale, Centrale e Meridionale;

f) dalla delegata nazionale del Movimento femminile;

g) dal delegato nazionale del Movimento giovanile;

h) dal delegato nazionale dei Gruppi di azienda e categoria;

i) dal delegato nazionale del Movimento reduci di guerra;

l) dal delegato nazionale del Centro sportivo nazionale Libertas;

m) dai soci che hanno ricoperto la carica di Segretario politico del Partito o hanno ricoperto o ricoprono la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri;

n) dal direttore del quotidiano ufficiale del Partito, eletto dal Consiglio Nazionale.

\*Art. 73. — Partecipano al Consiglio Nazionale con voto consultivo gli iscritti al Partito che ricoprono la carica di:

a) presidenti delle Assemblee legislative nazionali;

b) ministri, sottosegretari, alti commissari in carica;

c) presidenti delle giunte regionali.

Vi partecipano inoltre gli iscritti al Partito in rappresentanza delle organizzazioni nazionali aderenti all'idea sociale cristiana indicate dal Consiglio Nazionale, designati dalle organizzazioni stesse.

### CAPO III - *La Direzione, la Giunta Esecutiva Centrale, il Segretario Politico*

Art. 74. — Alla Direzione Centrale spetta di concretare, nello spirito degli indirizzi fissati dal Consiglio Nazionale, l'attività politica generale del Partito.

\*Art. 75. — La Direzione Centrale è composta:

a) dal Segretario politico, eletto direttamente dal Consiglio Nazionale a semplice maggioranza;

b) da dodici membri, eletti dal Consiglio Nazionale nel suo seno a semplice maggioranza;

c) dai Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera e del Senato;

d) dal Segretario amministrativo del Partito, eletto dal Consiglio Nazionale nel suo seno a semplice maggioranza;

e) dal direttore del quotidiano ufficiale del Partito.

\*Art. 76. — La Direzione Centrale e il Segretario Politico possono invitare a partecipare alle riunioni della Direzione Centrale, ogni volta che lo ritengano opportuno, alcuni o tutti i Ministri e Sottosegretari di Stato, che vi avranno voto consultivo.

La Direzione Centrale e il Segretario Politico possono ugualmente invitare a partecipare alle riunioni della Direzione Centrale, ogni volta che lo ritengano opportuno, i delegati nazionali del Movimento femminile, del Movimento giovanile e dei Movimenti specializzati, che vi avranno voto consultivo.

Art. 77. — La Giunta Esecutiva Centrale ha il compito di coordinare l'attività dei dirigenti centrali aventi responsabilità permanenti di settori e di uffici. Essa è composta da non più di sette membri.

Art. 78. — La Segreteria Politica è composta dal Segretario e da uno o più Vice segretari nominati dalla Direzione nel suo seno.

\*Art. 79. — Al Segretario Politico compete di rappresentare politicamente il Partito, di curare l'esecuzione delle decisioni politiche della Direzione Centrale, di mantenere i contatti con il Governo, con i Gruppi parlamentari e con gli altri organismi politici e sociali, di coordinare e stimolare l'attività politica, organizzativa e propagandistica del Partito.

Art. 80. — La Direzione Centrale nomina il Segretario Organizzativo e il Segretario S.P.E.S. (Studi, Propaganda e Stampa) e ripartisce gli altri incarichi centrali.

\*Art. 81. — Ai fini degli artt. 36 e segg. del Codice Civile la rappresentanza legale del Partito spetta: per gli atti degli Organi Centrali al Segretario amministrativo centrale, per gli atti dei Comitati Regionali al Segretario amministrativo regionale, per gli atti dei Comitati Provinciali al Segretario amministrativo provinciale, per gli atti delle Sezioni e dei Comitati comunali rispettivamente al Segretario di Sezione e di Comitato comunale.

Art. 82. — Il Segretario amministrativo è coadiuvato da un Vice segretario amministrativo, da tre Ispettori amministrativi nominati dalla Direzione Centrale su proposta del Segretario amministrativo, i quali avranno il compito di ispezionare Sezioni, Comitati provinciali e regionali, enti e società nelle quali il Partito interviene, giusta il mandato che il Segretario stesso fisserà di volta in volta.

Il Segretario compila, entro l'ultimo trimestre dell'anno, un bilancio preventivo, che sottopone all'esame della Direzione Centrale.

L'attività amministrativa centrale verrà controllata da due revisori dei conti, nominati dalla Direzione Centrale.

All'approvazione della Direzione Centrale è sottoposto anche il bilancio consuntivo.

Art. 83. — In caso di crisi governativa la Direzione Centrale adotta le sue deliberazioni in ordine alla soluzione della crisi, d'accordo con le Direzioni dei Gruppi parlamentari.

## TITOLO VII

### I GRUPPI PARLAMENTARI

\*Art. 84. — I deputati democratici cristiani alle Assemblee rappresentative nazionali debbono costituirsi in gruppo.

I Gruppi parlamentari ed ogni loro membro per tutte le questioni di rilevanza politica devono attenersi all'indirizzo generale fissato dal Congresso ed alle direttive del Consiglio Nazionale e della Direzione Centrale, che quell'indirizzo interpretano ed applicano.

I Gruppi parlamentari si danno un proprio Regolamento che deve essere approvato dal Consiglio Nazionale.

Le norme suddette si applicano per analogia ai rappresentanti democratici cristiani in seno alle Assemblee rappresentative regionali e ai gruppi che essi costituiscono.

## TITOLO VIII

### I MOVIMENTI

\*Art. 85. — Allo scopo di estendere ed approfondire la presenza del Partito nei rispettivi settori, sono organizzati il Movimento femminile, il Movimento giovanile ed i seguenti Movimenti specializzati: Gruppi di azienda e di categoria, Movimento reduci di guerra, Centro sportivo Libertas.

\*Art. 86. — I predetti Movimenti non sono organizzazioni autonome; la loro attività viene coordinata dagli organi di Partito corrispondenti territorialmente.

#### CAPO I - *Il Movimento femminile e il Movimento giovanile*

\*Art. 87. — Il Movimento femminile riunisce le donne iscritte al Partito.

\*Art. 88. — Il Movimento giovanile riunisce i giovani iscritti al Partito di età fra i 18 e i 25 anni, che intendano farne parte.

I dirigenti possono restare in carica oltre il limite dei 25 anni fino al compimento del periodo per il quale furono eletti.

Al Movimento giovanile possono aderire, in qualità di soci aggregati, i giovani di età fra i 15 ed i 18 anni.

\*Art. 89. — Nell'ambito sezionale, comunale, zonale, provinciale, regionale, nazionale le attività del Movimento femminile e del Movimento giovanile vengono promosse e coordinate dai corrispondenti delegati.

Nell'ambito di ciascun Movimento, e secondo i rispettivi Regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale, ciascun Gruppo elegge i propri delegati.

I delegati dei Gruppi eleggono i delegati comunali, zonal, provinciali; i delegati provinciali eleggono i delegati regionali e nazionali.

La elezione dei delegati viene ratificata dagli organi di Partito territorialmente competenti.

Tutte le cariche si rinnovano ogni biennio, ad eccezione di quelle sezionali e comunali, che si rinnovano ogni anno.

## CAPO II - I *Movimenti specializzati*

\*Art. 90. — I Gruppi di azienda e di categoria riuniscono gli iscritti appartenenti alla stessa azienda o ufficio e alla medesima categoria o a gruppi di categorie affini, i quali intendano farne parte, allo scopo di sostenere e diffondere negli ambienti di lavoro e di categoria l'azione formativa, organizzativa, propagandistica del Partito.

\*Art. 91. — Il Movimento reduci di guerra riunisce gli iscritti che abbiano tale qualifica, i quali intendano farne parte, per affermare gli ideali della D. C. nell'ambito degli ex combattenti e reduci.

\*Art. 92. — Il Centro sportivo Libertas riunisce gli iscritti al Partito, che intendano farne parte, per promuovere e diffondere la pratica degli sports e dell'educazione fisica.

\*Art. 93. — Per quanto concerne la elezione dei delegati dei Movimenti di cui ai tre articoli precedenti si applicano le norme dell'art. 89.

## DISCIPLINA E GARANZIE STATUTARIE

\*Art. 94. — Presso ogni Comitato Provinciale è costituito un Collegio provinciale dei Proibiviri, composto di sette membri eletti dal Comitato Provinciale con voto limitato tra gli iscritti che non siano incorsi in sanzioni disciplinari da almeno cinque anni e che non rivestano alcuna carica provinciale, regionale o nazionale di Partito o pubblica. Ciascun membro del Comitato Provinciale può votare per non più di cinque nomi.

Per la validità delle deliberazioni del Collegio si richiede la presenza di almeno cinque membri.

\*Art. 95. — Presso il Consiglio Nazionale è costituito un Collegio centrale dei Proibiviri composto di nove membri eletti dal Consiglio Nazionale con voto limitato fra gli iscritti che non siano incorsi in sanzioni disciplinari da almeno cinque anni e che non ricoprano la carica di membro degli organi centrali del Partito, del Governo e delle Assemblee rappresentative nazionali. Ciascun consigliere può votare per non più di sei nomi.

Per la validità delle deliberazioni del Collegio si richiede la presenza di almeno sette membri.

Art. 96. — Il Collegio provinciale dei Proibiviri ha giurisdizione sugli iscritti della provincia e decide:

- a) i casi di indisciplina e di indegnità morale;
- b) le questioni di indole personale fra i soci;
- c) i ricorsi di singoli iscritti o di Sezioni contro provvedimenti del Comitato Provinciale o di altri organi del Partito operanti nella provincia, per violazione dello Statuto o dei Regolamenti.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) è dato ricorso al Collegio centrale dei Proibiviri; contro quelli di cui alla lettera c) è dato ricorso in seconda istanza alla Direzione Centrale ed ulteriormente al Collegio centrale dei Proibiviri.

Art. 97. — Il Collegio centrale dei Proibiviri decide in prima istanza in merito ai ricorsi contro le violazioni dello Statuto che si presumono compiute dalla Direzione Centrale; decide inoltre i casi di indisciplina o di indegnità morale e le questioni personali decise in prima istanza da un Collegio provinciale o ad esso avvocati per deliberazione della Direzione Centrale; decide altresì i ricorsi di iscritti, di Sezioni e di Comitati comunali, provinciali e regionali contro decisioni prese in seconda o in ultima istanza dalla Direzione Centrale relative a controversie fra organi del Partito.

Art. 98. — Il Consiglio Nazionale del Partito è l'organo competente a decidere in ultima istanza i ricorsi contro le decisioni del Collegio centrale dei Probiviri.

\*Art. 99. — Le denunce possono essere presentate da organi del Partito e da singoli iscritti, direttamente o per tramite della Direzione della Sezione cui appartengono i denunciati.

La denuncia è contestata all'interessato ed istruita a cura del Collegio competente a decidere.

\*Art. 100. — I Collegi dei Probiviri emettono la propria decisione entro un mese dal ricevimento della denuncia o del ricorso.

Qualora il Collegio ritenga necessaria una proroga, deve disporla con ordinanza motivata fissando l'ulteriore termine.

\*Art. 101. — Le impugnazioni avanti agli organi competenti a decidere in seconda o in ultima istanza vanno presentate, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, che si intende impugnare.

Le impugnazioni possono essere proposte dal denunciante, dal denunciato e dalla Giunta esecutiva provinciale avente giurisdizione sul denunciante o denunciato.

Art. 102. — Sono misure disciplinari:

- a) il richiamo;
- b) la deplorazione;
- c) la sospensione da 3 a 12 mesi, la quale importa le dimissioni dalle cariche ricoperte;
- d) l'espulsione, che deve essere resa pubblica e comunicata alle Sezioni e al Comitato Provinciale e da questo alla Direzione Centrale.

Art. 103. — Gli espulsi per indisciplina o indegnità possono essere riammessi nel Partito solo in seguito ad avvenuta riparazione degli atti, che hanno dato luogo ad espulsione, e a giudizio favorevole pronunciato dal Collegio provinciale e dal Collegio centrale dei Probiviri.

**IL CONSIGLIO NAZIONALE, NELLA SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1958, HA APPORTATO LE SEGUENTI MODIFICHE ALLO STATUTO:**

**Dopo il primo comma dell'art. 8 viene aggiunto il seguente:**

« In caso di scioglimento anticipato di detti organi la durata della gestione commissariale non può eccedere, di norma, i sei mesi ».

**Il primo comma dell'art. 95 è sostituito dal seguente:**

« Presso il Consiglio Nazionale è costituito un Collegio Centrale dei Proviviri composto di nove membri effettivi e di nove membri supplenti, eletti dal Consiglio Nazionale con voto limitato fra gli iscritti che non siano mai incorsi in sanzioni disciplinari e che non ricoprano la carica di membro degli organi centrali del Partito, del Governo e delle Assemblee rappresentative nazionali. Ciascun Consigliere può votare per non più di sei nomi ».

**IL VII CONGRESSO NAZIONALE, SVOLTOSI A FIRENZE  
NEI GIORNI DAL 23 AL 29 OTTOBRE 1959, HA APPRO-  
VATO LE SEGUENTI MODIFICHE ALLO STATUTO :**

1. - Il comma *a)* dell'art. 72 va così sostituito: « da 45 parlamentari delle Assemblee Legislative Nazionali e da 45 non parlamentari eletti fra gli iscritti dal Congresso in Assemblea plenaria con liste distinte, comprendenti rispettivamente non più di trenta nomi per i quali è ammesso il panachage »;

2. - All'art. 72, dopo il 1° comma alla lettera *b)* è aggiunto:

« e da un rappresentante non parlamentare eletto nello stesso modo dai delegati dei soci residenti nell'Europa Occidentale »;

3. - Il comma *b)* dell'art. 75 va così modificato:

« da venti membri eletti dal Consiglio Nazionale nel suo seno a semplice maggioranza ».